

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15122 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udiienza: 28/02/2019

SENTENZA


sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti
nel procedimento penale nei confronti di
Malabaila Franco, nato ad Asti il 28/08/1964

avverso la sentenza del 08/06/2018 del Tribunale di Asti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. F. Loria che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Asti ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti di assoluzione di Malabaila Franco, dai reati di cui agli artt. 97 comma 3 lett. a), 159 comma 2 lett. c) del d.lvo n. 81 del 2008 (capo a) e artt. 163 comma 1 e 165 comma 1 lett. a) del d.lvo n. 81 del 2008 (capo b), per non avere commesso il fatto, e ne chiede l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione del d.lgs n. 758 del 1994.



2. Argomenta il ricorrente che il Tribunale di Asti, dopo aver dato atto che l'imputato non aveva adempiuto alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, avrebbe sindacato le ragioni per le quali era stato ritenuta, dall'organo di vigilanza, non adempiuta la prescrizione e, in violazione di legge, avrebbe assolto l'imputato per insufficienza della prova di avere commesso il fatto.

Il Tribunale avrebbe erroneamente assolto l'imputato confondendo i due profili: quello della verifica della sussistenza del fatto di reato e quello dell'operatività della causa di estinzione, per effetto dell'adempimento delle prescrizioni e pagamento della sanzione amministrativa, che presuppone l'accertamento del reato.

Il Tribunale avrebbe assolto l'imputato in conseguenza di un comportamento successivo all'accertamento delle violazioni che rilevarebbe ai fini dell'applicazione della causa di estinzione del reato, e, dunque, avrebbe assolto l'imputato in violazione di legge.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è pienamente fondato, come argomentato dal Procuratore generale, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.

5. Il Tribunale di Asti è pervenuto alla sentenza di assoluzione del Malabaila incorrendo nella violazione di legge denunciata.

Il Giudice, dopo aver dato atto che il teste Redoglia, che aveva effettuato il sopralluogo presso il cantiere, aveva rilevato l'inosservanza delle prescrizioni denunciate di cui agli artt. 97 comma 3 e 163 del d.lgs n. 81 del 2008, che il medesimo aveva redatto verbale con prescrizioni da osservare e termine entro il quale la ditta dell'imputato doveva adempiere alle prescrizione e aveva indicato il modo per regolarizzare le stesse, preso atto delle motivazione con cui l'ente di vigilanza aveva ritenuto non regolarizzate le prescrizioni imposte, riteneva le stesse non convincenti e, per l'effetto, assolveva l'imputato per insufficienza della prova della commissione del reato.

Tale percorso logico è frutto di una errata applicazione della legge.

Come osservato dal ricorrente, il Giudice ha confuso i due profili, quello della sussistenza del reato e quello, necessariamente successivo, della sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 24 del d.lgs n. 758 del 1994, causa di estinzione del reato che presuppone l'accertamento della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivo e soggettivo.

All'esito della verifica della sussistenza del reato, il Giudice deve verificare l'operatività della speciale causa di estinzione di cui al citato art. 24 e procedere secondo il disposto normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e del giudice delle leggi.

6. Giova ricordare che il procedimento di estinzione delle contravvenzioni, come disciplinato dal d.lgs n.758 del 1994, prevede una articolata disciplina.

Secondo quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (intitolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"), nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).

A mente dell'art. 21, rubricato "verifica dell'adempimento", del d.lgs. n. 758 del 1994, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).

Ai sensi del successivo art. 23, rubricato "sospensione del procedimento penale", il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

Infine, secondo il disposto di cui all'art. 24, rubricato "estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l'archiviazione della *notitia criminis*.

7. Peraltro, in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Corte cost. n. 19 del 1998), l'organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione, situazione che, sempre secondo la corte di legittimità, esclude che la violazione di tale obbligo da parte dell'autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato (Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, Vallone, Rv. 272454 - 01).

8. Nel caso in esame, il Giudice ha dato atto che, sebbene dal verbale di rivisita risultava che l'organo di vigilanza aveva rilevato che la regolarizzazione era avvenuta oltre i termini e in modo da ritenersi non congruo, ha ritenuto le motivazioni non convincenti e, sulla scorta, di ciò ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto.

Il giudizio di non congruità della regolarizzazione espresso dall'organo di vigilanza, è stato sindacato dal Giudice che, tuttavia, ne ha tratto una conclusione errata in diritto. Non l'assoluzione dell'imputato doveva seguire, bensì l'ammissione dell'imputato a fruire del meccanismo di estinzione del reato attraverso l'accesso all'oblazione in via giudiziale ai sensi dell'art 24, comma 3, d.lgs. 758/1994.

9. Tutto ciò premesso, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Asti.

Così deciso il 28/02/2019

Il Consigliere estensore

Emanuela Gai

Il Presidente

Fausto Izzo

